

AUDIZIONE INFORMALE PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELL'AMBITO DELL'ESAME, IN SEDE REFERENTE, DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 439 BONETTI, C. 603 ASCARI, C. 1245 FERRARI E C. 1294 GOVERNO, RECANTI "DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA".

MEMORIA UIL DEL 27 SETTEMBRE 2023

Ringraziamo la II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per questa audizione relativa alle "disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e della violenza domestica".

I recenti avvenimenti rendono evidente la necessità di ulteriori riflessioni sul femminicidio e sulla violenza di genere. I dati sembrano confermare un tendenziale incremento delle donne vittime di omicidi volontari, per lo più commessi in ambito familiare/affettivo, con un ulteriore aumento per le violenze sessuali perpetrate ai danni delle donne. Ciò a fronte di una flessione per gli atti persecutori ed i maltrattamenti nell'anno 2022 (dati Ministero dell'Interno).

In linea generale, le proposte sono tutte apprezzabili nella misura in cui tentano di intervenire sulle modifiche al codice penale; traspare anche la volontà di operare nel contrasto alla violenza di genere in maniera strutturale e non emergenziale.

Nel dettaglio, alcune annotazioni di merito possono essere presentate in relazione all'articolato proposto:

- **Ammonimento:** [Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione delle vittime (C.1294) - Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione (c. 1245) - Disposizioni in materia di ammonimenti, prevenzione e informazione (C.439)].

(Estensione dell'applicabilità).

Siamo favorevoli ad ampliare l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa. In particolare, apprezziamo l'intento del legislatore ad estendere l'applicabilità della misura di prevenzione anche ad altri reati – consumati o tentati: violenza privata (art. 610 c.p.); minaccia aggravata (art. 612, secondo comma); atti persecutori (art. 612-*bis*); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. *revenge porn* (art. 612-*ter*); violazione di domicilio (art. 614 c.p.); danneggiamento (art. 6345 c.p.); violenza assistita, violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età.

Per quanto riguarda la revoca su istanza dell'ammonito non prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, previa valutazione della partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e dei **relativi esiti, riteniamo indispensabile specificare che la metodologia di tali percorsi ed esiti devono essere valutati da enti /associazioni/strutture diverse da quelle che eseguono i percorsi stessi.**

Un'attenzione particolare deve riguardare la modifica dell'Intesa Stato Regioni sui requisiti dei CUAV. Inoltre, bisogna assicurare che da parte dei CUAV sia evitato il contatto dell'ammonito con la partner.

Riteniamo importante prevedere l'aumento della pena (fino a 1/3) per i suddetti reati se il soggetto è stato già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per cui la tutela è stato già adottato l'ammonimento con l'obbligo di comunicazione alla vittima. Ribadiamo anche l'importanza di garantire l'anonimato della persona denunciante.

- **Misure di prevenzione.**

Concordiamo con l'estendere l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di gravi reati che ricorrono nell'ambito del fenomeno della violenza di genere e della violenza domestica intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale. Va segnalato che nel caso in cui l'imputato non accetta le misure stabilite dal Giudice in materia di sorveglianza speciale - in particolare del braccialetto elettronico -, dovranno essere applicate altre misure cautelative che non prevedono l'assenso dell'imputato, come è delineato nella proposta 1245 all'art 2 – comma 6-bis.

A nostro avviso, affinché la misura della sorveglianza speciale sia realmente efficace va modificata la clausola di invarianza finanziaria.

- **Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi**

Apprezziamo la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei reati con attribuzione al Procuratore della Repubblica.

Il “Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria – Doc. XXII-bis n.4” della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere” ha fatto emergere che su un totale di 2045 magistrati requirenti, il numero di quelli assegnati a trattare nel 2018 la materia specializzata della violenza di genere e domestica, è pari a 455, ovvero il 22 per cento del totale. Solo una minoranza delle Procure, pari al 12,3 per cento (ovvero 17 su 138, di cui 10 di piccole, 4 di medie e 3 di grandi dimensioni) segnala l’esistenza di un gruppo di Magistrati specializzati esclusivamente nella violenza di genere e domestica; è lecito ipotizzare che soprattutto nelle piccole procure detti Magistrati trattino anche procedimenti di altre materie, con le valutazioni del caso che lasciamo alla vostra riflessione.

- **Termini per la valutazione delle esigenze cautelari**

Riguardo ai termini di trattazione delle richieste di misure cautelari nell’ambito dei processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, auspichiamo che il giudice intervenga nel minor tempo possibile e senza interruzioni.

- **Ordini di protezione contro gli abusi familiari**

Sulla tipologia del reato giudichiamo favorevolmente l’estensione della disciplina penalistica prevista dall’art- 387 -bis c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Riteniamo altresì che le disposizioni previste dalla suddetta disciplina penale in caso di abusi familiari debbano essere applicate anche agli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. Ciò comporta l’obbligo per i giudici e tutti gli addetti ai lavori dei tribunali civili ad informarsi prima di emettere consulenze tecniche, perizie e/o sentenze.

- **Formazione**

Riteniamo importante il tema della formazione. Nello specifico sull’adozione delle linee guida per l’inserimento nei programmi scolastici delle scuole primarie e secondarie del tema sul contrasto alla violenza di genere ma questa tematica va inserita in un apposito altro disegno di legge.

Per quanto concerne l'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione a carattere continuo e permanente destinata agli operatori, deve essere finalizzata alla corretta valutazione e gestione degli eventi per consentire un'efficace e tempestiva azione. Riteniamo necessario operare con le associazioni attive nel contrasto alla violenza di genere e domestica, con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative e con i centri antiviolenza. Cogliamo l'occasione per ribadire la necessità di avvalersi delle e dei professioniste/i specificamente formate/i che utilizzano linee guida aderenti al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, anziché avvalersi (anche) di coloro che fanno riferimento a teorie non accreditate dal mondo scientifico (es. PAS).

- **Omicidio**

Riteniamo questa occasione opportuna per la sostituzione del termine "uomo" con la parola "persona" nell'art. 575 c.p.

- **Giustizia riparativa**

Si propone di inserire nella Legge per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e domestica la seguente disposizione: *"Le disposizioni presenti nel programma di mediazione per come definito dall'art. 42 d. lgs. 150/2022, disciplina organica della giustizia riparativa, non sono applicabili ai reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti c. familiari o conviventi), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (aggravante), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori), nonché agli articoli 582 (lesione) e 583-quinquies (deformazione mediante lesioni permanenti) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma del codice penale."*

Rinnoviamo il nostro auspicio affinché in tempi brevi venga approvata la legge sulle disposizioni per il contrasto della violenza domestica e di genere.